



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 80 DEL 23 DICEMBRE 2009

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 21 dicembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------------------|---------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Francesco Saverio | BONACCI | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero | TORALDO | COMPONENTE; |

RECLAMO n° 39 della Società A.S.D. BOVALINESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 75 del 10.12.2009 (Ammenda di € 600,00 e Diffida, inibizione Sig. FERRIGNO Giovanni fino al 9.3.2010, squalifica allenatore PANARELLO Maurizio fino al 31.12.2009).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che da un'attenta lettura del referto arbitrale, nonché dal rapporto dell'assistente di gara, risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti alla Società ricorrente, con particolare riguardo alle intemperanze del pubblico, che per quanto deprecabili, le stesse non hanno concretizzato in toto l'ipotesi prevista dall'art.14 del C.G.S., ed in particolare che va tenuto conto che l'episodio relativo alle intemperanze nei confronti di un assistente di gara non è stato rilevato dal direttore di gara, che non ne ha fatto menzione nel proprio referto;

per quanto riguarda le squalifiche del dirigente Sig. Ferrigno tesserato per l'A.S.D. Bovalinese e dell'allenatore Sig. Panarello, si conferma per il primo la sanzione inflitta dal G.S.T., nel mentre si dichiara l'inammissibilità del ricorso per il secondo, ai sensi dell'art.45, comma 3, lett. b) del C.G.S.;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, revoca la diffida del campo inflitta alla società A.S.D. Bovalinese, confermando nel resto le decisioni del Giudice di Primo Grado;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO n° 41 della Società A.S. NEW TEAM LIDO CALCIO A 5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 del 10.12.2009 (Squalifica calciatore PILO' Roberto per SEI gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che dall'esame del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Pilò Roberto ed in particolare che lo stesso sebbene abbia mantenuto un comportamento non conforme ai dettati delle norme federali che impongono il rispetto del direttore di gara e/o assistenti al contempo non ha usato termini irraguardosi nei confronti dello stesso;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore PILO' Roberto a CINQUE giornate; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO n° 42 del Sig. COSENTINO ANGELO (Società Fortitudo Lamezia)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 del 09.12.2009 (squalifica per QUATTRO gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il ricorrente;

ritenuto che dalla lettura del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Cosentino Angelo ed in particolare che va tenuto conto del comportamento in passato tenuto dal ricorrente che non si è mai reso responsabile di comportamenti non conformi ai principi di lealtà e correttezza;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica nei confronti del calciatore COSENTINO Angelo a DUE giornate; dispone restituirsì la tassa reclamo.

RECLAMO n° 43 della Società NUOVA TORRE MELISSA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 28 del 03.12.2009 (inibizione Sig. MALARCO Salvatore fino al 10.01.2010, squalifica calciatore FEDERICO Antonio fino al 13.05.2010, squalifica calciatore ROGLIANO Helmut per QUATTRO gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la società ricorrente;

ritenuto che da un attento esame del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale;

considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti ai calciatori Sig. Rogliano Helmut, Sig. Federico Antonio, nonché al tesserato Sig. Malarco Salvatore ed in particolare che va tenuto conto che i comportamenti dagli stessi mantenuti per quanto deprecabili, vanno sanzionati nel rispetto del principio di proporzionalità della pena;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ROGLIANO Helmut a TRE giornate, per quanto riguarda il calciatore FEDERICO Antonio riduce la squalifica fino al 13 APRILE 2010 e per il tesserato Sig. MALARCO Salvatore riduce l'inibizione fino al 31 DICEMBRE 2009; dispone di accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

RECLAMO n° 44 della Società POL. PATERNO CALABRO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 15 del 09.12.2009 (ammenda di € 100,00, squalifica calciatore Iannitelli Massimo fino al 15.06.2010, squalifica calciatore Casciaro Francesco per una gara, ripetizione della gara Paterno Calabro – Sporting Luzzi del 6.12.2009).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

- a) l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui viene richiesta la ripetizione della gara, in quanto in atti non risulta che il ricorso sia stato trasmesso alla controparte;
- b) l'inammissibilità dell'impugnativa circa la squalifica del calciatore Sig. Casciaro Francesco, per come sancito dall'art.42, comma 3 lett.B del C.G.S.;
- c) per quanto attiene la squalifica del calciatore Sig. Iannitelli Massimo, ogni decisione è rimandata all'esito della disposta audizione del Direttore di gara.

P.Q.M.

- a) dichiara inammissibile il ricorso in merito alla ripetizione della gara ed alla squalifica del calciatore Sig. CASCIARO Francesco e rimanda la decisione circa la squalifica del calciatore Sig. Iannitelli Massimo;
- b) rimanda la statuizione circa le spese all'esito finale della decisione.

RECLAMO n° 45 della Società A.S.D. REAL COTRONEI 2009

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 10.12.2009 (Punizione sportiva perdita della gara, UN punto di penalizzazione, ammenda di € 590,00, inibizione Sigg. BARILARO Francesco e GUZZI Francesco fino al 10.03.2010, squalifica calciatore PAPALLO Salvatore fino al 10.12.2010, squalifica calciatore MELLACE Marco fino al 10.12.2010, squalifica calciatore VACCARO Antonio per QUATTRO giornate, squalifica calciatore FRAGALE Adriano fino al 14.04.2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentiti il rappresentante della ricorrente;

RILEVA

- a) l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui viene richiesta la ripetizione della gara, in quanto in atti non risulta che il ricorso sia stato trasmesso alla controparte;
- b) per quanto attiene la squalifica del calciatore Sig. Vaccaro Antonio, il referto arbitrale non lascia dubbi interpretativi in merito;
- c) circa le inibizioni dei Sigg. Barilaro Francesco, Guzzi Francesco e le squalifiche dei calciatori Sigg. Papallo Salvatore, Fragale Adriano e Mellace Marco ogni decisione è rimandata all'esito della disposta audizione del Direttore di gara.

P.Q.M.

- a) dichiara inammissibile il ricorso in merito alla ripetizione della gara;
- b) conferma la squalifica del calciatore VACCARO Antonio;
- c) rimanda la decisione circa le inibizioni dei Sigg. BARILARO Francesco e GUZZI Francesco, nonché le squalifiche dei calciatori PAPALLO Salvatore, FRAGALE Adriano e MELLACE Marco;
- d) rimanda, altresì, la statuizione circa le spese all'esito finale della decisione.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi